Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO 1

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CHE FREQUENTANO I CENTRI SERVIZI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 RICHIAMATO DALL'ART. 5 COMMA 1 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 1992

Art. 1 Premessa

1. La Comunità della Valle di Cembra in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. la Comunità garantisce da alcuni anni, attraverso l'erogazione di un contributo ad un'associazione di volontariato, un servizio di accompagnamento presso i Centri Servizi "Oasi" di Albiano e "Mughetto" di Lisignago a favore di persone anziane e adulte in carico al Servizio Socio Assistenziale. Il Servizio prevede oltre al trasferimento delle persone dal domicilio alle strutture e dalle strutture al domicilio, l'accompagnamento durante le attività proposte dai Centri (gite, attività ricreative ecc.) realizzate principalmente sul territorio provinciale e sporadicamente sul territorio extra provinciale. Il servizio è realizzato attraverso il coinvolgimento dei volontari dell'Associazione. Il contratto è scaduto ed è pertanto necessario procedere a nuovo affidamento del servizio.
4. il Codice del Terzo Settore (Dl.gs. 117/2017) – di seguito CTS, attraverso l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di soggetti giuridici costituiti in specifiche forme organizzative tipizzate, istituisce gli ETS come nuova categoria normativa, definendo gli stessi nell'art. 5 come soggetti esercitanti in "via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". La medesima disposizione cataloga inoltre come di interesse generale alla lett. a) gli "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328" definiti come: "attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia";

5. L'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato), al comma 1 ter, prevede la possibilità di finanziare organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale attraverso la stipula delle convenzioni disciplinate dall'art. 56 del CTS "per lo svolgimento di attività o interventi socio assistenziali di interesse generale aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità";
6. l'art. 56 del CTS stabilisce infatti che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".
7. L'art. 56 del CTS inoltre prevede che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione.
8. Con decreto del Presidente della Comunità n. 28 di data 03/02/2023, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della legge provinciale n. 8 del 1992, ivi compreso il presente Bando (Allegato 1 al citato decreto).

Art. 2

Oggetto e destinatari intervento

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della legge provinciale n. 8 del 1992, la concessione e l'erogazione di un contributo per la realizzazione di un servizio di accompagnamento a favore di persone in carico al Servizio Socio Assistenziale che frequentano i Centri Servizi per anziani presenti sul territorio della Comunità della

Valle di Cembra e un servizio di accompagnamento per visite e/o commissioni urgenti a favore di persone in carico al Servizio Socio Assistenziale.

2. La Comunità della Valle di Cembra gestisce, in forma diretta, due Centri Servizi per anziani sul territorio: Centro "Oasi" di Albiano e Centro "Mughetto" di Cembra Lisignago. L'attività dei Centri è finalizzata a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la permanenza nel proprio ambiente di vita stimolando e potenziando le autonomie residue e promuovendo la partecipazione alla vita di comunità. L'accesso delle persone ai Centri Servizi avviene a seguito di un processo di valutazione da parte del Servizio socio assistenziale che elabora e verifica nel tempo un Piano di assistenza individualizzato.

3. Il servizio oggetto del presente Bando, prevede, attraverso il coinvolgimento di volontari, il trasferimento delle persone segnalate dal Servizio Sociale dal proprio domicilio ai Centri Servizi e l'accompagnamento degli stessi durante le attività proposte dai Centri (gite, attività ricreative, ecc.) realizzate principalmente sul territorio provinciale ed in via straordinaria sul territorio extra provinciale. Potrà inoltre essere previsto un servizio di accompagnamento di persone in carico al Servizio Socio Assistenziale per l'effettuazione di visite mediche e/o per commissioni urgenti sul territorio provinciale e/o sul territorio della Provincia di Bolzano.

4. I destinatari del servizio sono persone adulte o nuclei familiari di età superiore ai 18 anni, ma occasionalmente può accogliere, e in presenza di specifiche esigenze, anche persone minorenni accompagnate. Possono usufruire del Servizio, previo accordo con il Servizio Socio Assistenziale, persone residenti in altri comuni della Provincia di Trento che frequentano i Centri servizi per anziani della Comunità.

Art. 3

Modalità di svolgimento del Servizio

1. Il servizio, oggetto del presente Bando, prevede, a garanzia della continuità assistenziale, la copertura dell'intervento per tutte le giornate di apertura dei Centri Servizi per anziani rispettando gli orari che verranno comunicati al soggetto gestore dal Servizio Socio Assistenziale. Indicativamente i Centri sono aperti dal lunedì al venerdì e le fasce orarie per l'accompagnamento prevedono:
   - Andata: dal domicilio delle persone ai Centri 8.15 – 9.15
   - Ritorno: dai Centri a domicilio delle persone 14.15 -15.15.

   Il servizio dovrà essere garantito contemporaneamente per entrambi i Centri Servizi.

   Gli orari potranno subire delle variazioni in base alle esigenze organizzative dei Centri Servizi, le modifiche verranno comunicate dal Servizio Socio Assistenziale al soggetto gestore.

Per gli ulteriori trasferimenti previsti in relazione alle attività proposte dai Centri (gite, attività ricreative, ecc.) realizzate principalmente sul territorio provinciale ed in via straordinaria sul territorio extra provinciale, il Servizio Socio Assistenziale comunicherà con anticipo al soggetto gestore modalità e orari per gli accompagnamenti.

Per l'accompagnamento delle persone in carico al Servizio Socio Assistenziale per l'effettuazione di visite mediche e/o commissioni urgenti sul territorio provinciale e/o sul territorio della Provincia di Bolzano l'assistente sociale referente per il caso comunicherà anticipatamente orari e modalità di trasferimento.

2. Per la gestione del servizio il soggetto proponente dovrà avvalersi delle prestazioni personali, libere e garantite di un numero di volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività. Il numero di volontari dovrà in ogni caso essere superiore alle 20 unità. Ai volontari dovranno essere fornite idonee divise e cartellini di riconoscimento per l'effettuazione degli interventi.

3. Per l'effettuazione del servizio l'ente gestore dovrà possedere, al momento dell'avvio del servizio, almeno tre automezzi adibiti e attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie e/o con disabilità. Ogni automezzo dovrà garantire un totale di minimo 8 posti viaggio per passeggeri normodotati, mentre, in caso di trasporto di persone con disabilità, i posti viaggio potranno configurarsi in maniera differente in base all'omologazione e a quanto previsto dal libretto di circolazione.

4. Oltre ai chilometri effettuati e rimborsati con le modalità previste dall'art. 14 del Bando nel limite indicato dall'art. 4 del Bando, il soggetto gestore dovrà garantire gratuitamente gli eventuali ulteriori chilometri di cui si rilevi la necessità, entro il 20% del chilometraggio massimo quantificato annualmente dal medesimo art. 4 del Bando.

Art. 4 Durata e importo

1. il contributo è riferito ad un periodo di attività per il Servizio che decorre dal 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2027. E' fatta inoltre salva la possibilità di proroga del contratto per un massimo di ulteriori 6 mesi.

2. L'importo complessivo massimo del contributo (comprensivo del periodo di proroga per un massimo di 6 mesi) è pari a €180.000,00 (centoottantamila/euro), di cui 160.000,00 (centosessantamila/euro) per il periodo certo (01.04.2023-31.03.2027), così articolato:

    - Euro 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2023 a copertura di km 26.087;

- Euro 40.000,00 nell'esercizio finanziario 2024 a copertura di km 34.783;
- Euro 40.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 a copertura di km 34.783;
- Euro 40.000,00 nell'esercizio finanziario 2026 a copertura di km 34.783;
- Euro 10.000,00 nell'esercizio finanziario 2027 a copertura di km 8.696.

3. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

4. qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 marzo 2023, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima;

5. si chiarisce che, sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo» e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.

6. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

Art. 5 Soggetti proponenti

1. Possono partecipare alle procedure del presente Bando i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

   a) sono iscritti, ai sensi del Titolo VI, articolo 101, comma 3 del D.Lgs 117/2017 nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, che svolgono la loro attività sul territorio della Provincia di Trento. L'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, è mantenuta durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;

   b) possono contare per l'effettuazione del Servizio su un numero di volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività. Il numero di volontari dovrà in ogni caso essere superiore alle 20 unità;

c) sono in possesso di almeno tre automezzi adibiti e attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie e/o con disabilità. Ogni automezzo dovrà garantire un totale di minimo 8 posti viaggio per passeggeri normodotati, mentre, in caso di trasporto di persone con disabilità, i posti viaggio potranno configurarsi in maniera differente in base all'omologazione e a quanto previsto dal libretto di circolazione;

Art. 6 Forme di partecipazione

1. Possono presentare richiesta di contributo ai fini del presente bando:

   a) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);

   b) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);

   c) le forme associative, anche temporanee, di più ODV;

   d) le forme associative, anche temporanee, di più APS;

   e) le forme associative miste, anche temporanee, comprendenti uno o più dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
   a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
   b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
   c) obiettivi;
   d) durata;
   e) forma della collaborazione.

Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio socio-assistenziale della Comunità **entro il giorno 23 marzo 2023**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

   a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della Comunità PEC: comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la

presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CHE FREQUENTANO I CENTRI SERVIZI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA";

b) con consegna a mano, presso l'ufficio segreteria della Comunità della Valle di Cembra, piazza San Rocco n. 9 – Cembra Lisignago. Sulla busta, chiusa e firmata sui lembi, dovrà essere riportato il seguente oggetto: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CHE FREQUENTANO I CENTRI SERVIZI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli predisposti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità e pubblicati sul sito web https://www.comunita.valledicembra.tn.it/. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Alla domanda di contributo (allegato 1.1 del presente Bando) deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web https://www.comunita.valledicembra.tn.it/:
   a) dichiarazione sostitutiva sul possesso requisiti di partecipazione (allegato 1.2 del presente Bando);
   b) eventuale dichiarazione di intenti, in carta semplice, di costituzione di forma associativa di cui all'art. 6, comma 2;
   c) proposta di progetto, ripartito in n. 4 paragrafi corrispondenti ai criteri oggetto di, come indicato all'art. 12;
   d) eventuale copia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 8 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 7, comma 1;
b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 1;
c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5.

Art. 9 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Servizio socio assistenziale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
   a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
   b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec) comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it. Le richieste di chiarimento utili a tutti i partecipanti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web della Comunità.

Art. 10 Individuazione responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 11 Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento comunicherà per iscritto ai soggetti proponenti che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni, il luogo, la data e l'ora in

cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste.

2. Il Responsabile del procedimento valuta la documentazione pervenuta e dichiara, in seduta pubblica, l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo, secondo quanto previsto all'art. 8.

3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. I lavori della Commissione di cui al comma 3 dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

5. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata sul sito web https://www.comunita.valledicembra.tn.it/.

6. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. Il Responsabile del procedimento verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, richiedendo al soggetto proponente che otterrà il punteggio più alto di presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, la prova del possesso dei requisiti dichiarati e comunicando all'interessato l'esito delle verifiche. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

8. Nel caso in cui la domanda venga rigettata, il Responsabile del procedimento procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto che segue in graduatoria, comunicandone l'esito all'interessato.

9. La Comunità, all'esito dei controlli di cui sopra e comunque entro il termine di 60 giorni (salvo sospensione dei termini del procedimento per esigenze istruttorie), invita il soggetto proponente alla stipula della Convenzione costituente l'accordo di collaborazione, individuandone i contenuti definitivi e valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 12 Criteri di valutazione delle domande di contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri/sub criteri e modalità contenuti nell'Allegato 1.3 al presente Bando.

Art. 13 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando (Allegato 1.4) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 11, comma 9.
2. La Convenzione indica:
   a) l'oggetto e destinatari del servizio;
   b) contenuto e le modalità di svolgimento dello stesso;
   c) la durata della convenzione;
   d) l'obbligo di assicurare la copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;
   e) gli obblighi del soggetto gestore;
   f) le modalità di liquidazione del contributo;
   g) le vicende soggettive dell'assegnatario;
   h) il trattamento dei dati personali;
   i) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo.
3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.
4. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 19 della Convenzione allegata al presente Bando.

Art. 14 Spese ammissibili e non ammissibili

1. **Sono ammissibili a contributo** le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente Bando a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 marzo 2027 o fino al 30 settembre 2027 nel caso di proroga, nella seguente modalità:

Rimborso spese

E' rimborsata la spesa per i servizi di accompagnamento effettuati con automezzi di proprietà del soggetto richiedente, quantificata nella misura di euro 1,15 per ogni chilometro percorso da ciascun automezzo, a ristoro delle seguenti spese: carburante, spese di manutenzione degli automezzi, usura degli automezzi, parcheggi e pedaggi autostradali, polizze assicurative sugli automezzi, polizze assicurative infortuni, malattie e responsabilità civile a favore degli operatori e dei volontari, acquisto e manutenzione delle divise dei volontari, spese per la formazione e l'aggiornamento dei volontari in merito all'attività di accompagnamento, quota di spese generali (costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, ecc.).

Art. 15 Determinazione del contributo effettivo

1. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione, fermo restando il limite dell'importo massimo del contributo individuato dal precedente articolo 4, comma 2.
2. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

Art 16 Compartecipazione delle persone alla spesa per i servizi

1. La Comunità della Valle di Cembra individua con apposito provvedimento le modalità di compartecipazione alla spesa da parte delle persone che usufruiscono dei servizi. La titolarità del credito derivante dalle quote di compartecipazione delle persone che usufruiscono del servizio rimane in capo alla Comunità della Valle di Cembra che ne cura il relativo incasso.

Art. 17 Contitolarità trattamento dei dati

1. Il Soggetto richiedente è tenuto in solido, con i propri dipendenti, volontari e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e la Comunità.
2. Il Soggetto gestore è tenuto al rispetto dei dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018.

3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il Soggetto gestore sono Contitolari del trattamento dei dati che verranno acquisiti per lo svolgimento del servizio. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo, allegato 3.5 del presente Bando, sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 18 Trattamento dati

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali e giudiziari raccolti saranno trattati dal Servizio socio-assistenziale della Comunità Della Valle di Cembra, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente per gli adempimenti correlati alla procedura finalizzata all'affidamento dei servizi socio-assistenziali di cui al presente Bando e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione della medesima, esclusivamente nell'ambito del Servizio per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di affidamento di servizi ed in particolare ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 23/90 e dalla L.P. 2/2016, per quanto applicabile.
2. I dati non saranno comunicati ad alcuno, se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto auto dichiarato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di cui al presente Bando.
4. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra.
5. Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra, con sede a Cembra in Piazza San Rocco n. 9 (e-mail protocollo@comunita.valledicembra.tn.it, sito internet https://www.comunita.valledicembra.tn.it/), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).
6. L'interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi

degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Ufficio Segreteria della Comunità della Valle di Cembra.

7. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti possono essere comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, ad INPS, INAIL, alla CCIAA, all'Agenzia del Lavoro, agli Uffici del Casellario Giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente).
8. I dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento oltre che, se diversi dal precedente, dagli incaricati all'uopo nominati.
9. In caso di contenzioso legale i dati saranno comunicati al Legale ed al broker della Comunità, nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento.
10. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
11. I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su Internet equivale a diffusione all'estero).
12. I dati sono conosciuti anche dai Responsabili e dagli incaricati del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione, del Servizio Socio-Assistenziale e del Servizio Finanziario della Comunità.
13. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
14. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione al presente Bando e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti in termini di legge.
15. I diritti dell'interessato sono:
    - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
    - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
    - richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
    - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
    - richiedere la portabilità dei dati;
    - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
    - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
    - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 19 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità della Valle di Cembra tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it.

2. Il Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale https://www.comunita.valledicembra.tn.it/.

Cembra Lisignago, _____

Il Presidente

Comunità della Val di Cembra

_____

Allegati:

- all.to 1.1 - domanda di partecipazione;
- all.to 1.2 – dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione e possesso requisiti;
- all.to 1.3 – modalità e criteri di valutazione dei progetti;
- all.to 1.4 – schema di Convenzione;
- all.to 1.5 – contitolarità trattamento dati.